

Schema di contratto di sponsorizzazione**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE MISTA TRA LA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA E SPONSOR****PER LA PROGETTAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DEL TAORMINAFILMFEST 2018**

Nell'anno 2018 (duemiladiciotto il giorno ____ (____) del mese di giugno

TRA

La **FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA** con sede in Taormina, Corso Umberto 19, P.I. 01247610833, in persona del Commissario Straordinario Dott. Pietro Di Miceli, che risulta legittimato alla stipula del presente atto in virtù del Decreto dell'Assessore Regionale Turismo, Sport e Spettacolo n° 13 del 6 giugno 2017 (*Sponsee*)

E

Proponente/legale rappresentante/Procuratore della società _____ (di seguito indicato come *Sponsor*), con sede legale in _____, Via _____, n. __, C.F./P.IVA _____, rappresentato da _____, nato a _____, il _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. __, in qualità di _____.

PREMESSO

- che l'obiettivo della Fondazione Taormina Arte Sicilia è l'organizzazione, gestione e promozione del Taormina Film Fest 2018;
- che in data 02/05/2018 è stato pubblicato l'Avviso pubblico volto alla ricerca di sponsor per la progettazione, organizzazione, gestione e promozione della 64^a edizione del Taormina Film Fest, sul sito istituzionale della Fondazione (www.taormina-arte.com) nell'apposita sezione "Avvisi, bandi di gara";
- che in data _____ il Proponente _____ è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione di cui al predetto Avviso.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, intercorrente tra la Fondazione Taormina Arte Sicilia e lo Sponsor, per la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la promozione del Taormina Film Fest 2018.

Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.

Articolo 2 - Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione. La realizzazione e le attività di consuntivo dovranno essere concluse entro il 30 settembre 2018.

Articolo 3 - Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a realizzare la progettazione artistica, l'organizzazione, la gestione e la promozione del Taormina Film Fest 2018 secondo le linee guida di cui all'allegato 2.

In particolare, lo Sponsor si impegna:

A realizzare un progetto artistico che illustri le varie fasi della manifestazione, la sua organizzazione e gestione nonché le attività promozionali coerentemente alla progettazione esecutiva approvata dalla Fondazione.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della prestazione in oggetto.

Articolo 4 - Obblighi della Fondazione Taormina Arte Sicilia

Lo Sponsee:

1. riconosce il soggetto proponente quale Sponsor ufficiale del Taormina Film Fest 2018;
2. assicura allo Sponsor il riconoscimento l'abbinamento del nome e del logo, su tutta la comunicazione riguardante il Taormina Film Fest 2018 con questa formula: "Taormina Film Fest 2018, è stato realizzato grazie al sostegno di " _____";
3. consente allo Sponsor di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il nome e l'immagine del Taormina Film Fest previo espresso assenso della Fondazione Taormina Arte Sicilia, fino al 30 settembre 2018 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo della sponsorizzazione:

- 1) a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa;
- 2) a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco o materiale a sfondo sessuale;
- 3) legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
4. consente allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione;
5. consente allo Sponsor la presentazione di eventuali proposte integrative e migliorative dell'intero progetto, valutabili in questa sede, inclusa la possibilità di dare visibilità ad altri marchi o brand rispondenti comunque ai criteri di cui sopra.

Articolo 5 - Assicurazioni

È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne la Fondazione Taormina Arte Sicilia da tutti i rischi derivanti dalla prestazione e da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi

(RCT), persone (compreso il personale della Fondazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico.

La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro 1.500.000,00.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Fondazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Inoltre contestualmente alla firma del presente contratto lo sponsor dovrà presentare una polizza calcolata sul 10% dell'importo complessivo dei servizi resi così come dichiarato nel piano finanziario di cui all'offerta economica a garanzia del completo e regolare espletamento dei servizi previsti.

Articolo 6 - Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e della Fondazione per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Durante l'esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere la Fondazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Fondazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, la Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Articolo 7 - Controlli

La Fondazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

Articolo 8 - Risoluzione

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

- 1) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
- 2) quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni;

- 3) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale della Fondazione e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
- a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
 - b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
- 4) venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dalla Fondazione.

Articolo 9 - Recesso

La Fondazione Taormina Arte Sicilia si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalla Fondazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.